

Modifiche al Regolamento per la concessione del patrocinio morale dell'ARLeF – Agenzia Regionale per la Lingua Friulana

Art.1

L'indice è sostituito come segue:

<< Art. 1 Finalità del regolamento

Art. 2 Patrocinio

Art. 2-bis Partenariato

Art. 3 Criteri per la concessione del patrocinio

Art. 4 Soggetti organizzatori o promotori di iniziative da patrocinare

Art. 5 Requisiti e condizioni per l'uso del patrocinio da parte di soggetti esterni

Art. 6 Concessione del patrocinio e autorizzazione all'uso del logo dell'ARLeF

Art. 7 Modalità di richiesta del patrocinio dell'ARLeF

Art. 8 Controlli

Art. 9 Menzione non autorizzata dell'ARLeF quale ente patrocinante>>

Art. 2

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

<<Art. 2-bis Partenariato

1. L'ARLeF può concedere il partenariato a soggetti che contestualmente concordino con l'Agenzia attività e compiti finalizzati alla realizzazione del progetto.

2. L'ARLeF concede il proprio partenariato, nell'ambito delle iniziative che prevedano tale forma di sostegno, esclusivamente a titolo non oneroso. Può essere previsto, qualora ne sussistano i presupposti, un supporto organizzativo alla realizzazione o alla promozione dell'iniziativa prevista, nelle forme e modalità concordate preventivamente con il soggetto interessato.

3. L'ente richiedente invia all'Agenzia la domanda di concessione di partenariato via PEC o via posta elettronica, almeno 30 giorni prima rispetto al termine di scadenza indicato dal richiedente stesso, mediante compilazione di apposito modulo.

4. Per il presente istituto valgono, per quanto applicabili, le medesime norme del patrocinio.>>

**Il Presidente
Eros Cisilino**

**Il Direttore
dr. William Cisilino**